



PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ai sensi del D. Lgs 24/2023 - (Whistleblowing)

(adottato con delibera n. 3/24 di data 07/05/2024)

1. Riferimenti normativi

Il *whistleblowing* è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.

La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di *whistleblowing* (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n. 24/2023, è l'attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

Il Consorzio di Bonifica "Chiese" è pertanto soggetto obbligato all'attivazione del canale di segnalazione interno ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. p) del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

In materia, ANAC ha approvato con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023 (Linee Guida ANAC Whistleblowing).

In conformità al Decreto e alle Linee Guida citate, il Consorzio adotta il presente Regolamento per disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali dell'istituto del "whistleblowing", per fornire al segnalante specifiche indicazioni operative su come effettuare la segnalazione e garantire effettiva protezione al segnalante.

2. Chi può effettuare una segnalazione

Le procedure di *whistleblowing* incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti;
- Collaboratori, i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e art. 2 del d. lgs. 81/2015;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi che prestano la propria attività presso l'Ente;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legati ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesmo contesto lavorativo della 2 stessa e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato. Infatti, le tutele si applicano anche quando la Segnalazione avvenga nei seguenti casi: il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Cosa può essere segnalato

Possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa, e che rientrano nei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Consorzio di Bonifica Chiese come elencati nell'art. 2 comma 1 punto a) del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile

circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure del Consorzio.

4. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, individuato nella figura del Sig. Emanuele Bignotti, Direttore del Consorzio di Bonifica Chiese, è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito (gestore del canale di segnalazione interno all'Ente o, in breve, "gestore"). Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno, attualmente non previsti.

Il Gestore del canale di segnalazione riceve le segnalazioni e rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Se necessario, il Gestore può dialogare con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto, mediante le specifiche funzioni della piattaforma individuata quale canale di segnalazione interno all'Ente. Il dialogo con la persona segnalante continua, ove necessario, anche durante le successive fasi di accertamento.

Il Gestore, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione, a seconda dell'oggetto della segnalazione.

Il Gestore fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono i seguenti:

- o Correzione di processi interni;
- o Avvio di un procedimento disciplinare;
- o Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale);

o Archiviazione per mancanza di evidenze.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal gestore del canale di segnalazione interno è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone notizia al segnalante.

5. I canali per le segnalazioni

La disciplina normativa (Cfr. Decreto n. 24/2023) prevede due diversi canali di segnalazione:

- il <u>canale di segnalazione interno</u> attivato e messo a disposizione del segnalante dal Consorzio di Bonifica Chiese;
- il <u>canale di segnalazione esterno</u>, attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e utilizzabile dal segnalante al ricorrere delle condizioni previste.

Nei paragrafi che seguono sono presentate le modalità di utilizzo dei suddetti canali.

5.1 Segnalazione interna

La segnalazione interna può essere effettuata in forma orale e in forma scritta.

Per le segnalazioni in forma scritta, l'Ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza *GlobaLeaks*, il principale software open-source per il *whistleblowing*. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

La piattaforma è liberamente accessibile dal sito web del Consorzio – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - https://www.consorziodibonificachiese.it/whistleblowing/

Nella piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il Gestore, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

La soluzione informatica è l'unica modalità prevista dall'Ente per la ricezione di segnalazioni in forma scritta. Qualora fossero ricevute segnalazioni scritte in altre

modalità, il Gestore, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica. Eventuali segnalazioni in forma scritta trasmesse ad altri soggetti, diversi dal Gestore, sono immediate trasmesse a quest'ultimo con modalità idonee ad assicurare la riservatezza della segnalazione.

Per le segnalazioni in forma orale, la persona segnalante può contattare il Gestore, anche attraverso la piattaforma informatica, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale fissato entro un termine ragionevole. Previo consenso della persona segnalante, la segnalazione è documentata mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono per impostazione tecnica predefinita la stessa riservatezza delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata; il Consorzio mette comunque in atto misure organizzative volte a garantire la riservatezza richiesta dalla disciplina, nonché effettiva tutela al segnalante.

5.2 Segnalazione esterna

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle condizioni normativamente previste e di seguito indicate:

- a. non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero il canale di segnalazione interno, anche se obbligatorio non è attivo o, se anche attivo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto citato;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c. il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione:
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne presso ANAC sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il canale di segnalazione esterna, ai sensi dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

6. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il Gestore conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il Gestore comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il Gestore invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

7. Riservatezza e anonimato

Il Gestore è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come previsto dall'art. 12, co. 8 del Decreto 23/2024.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita dall'Ente attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il Gestore può decidere se processarle o meno, a seconda del grado di precisione e di dettaglio degli elementi presenti. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza delle segnalazioni riservate. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il Gestore non ha effettiva conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

8. Trattamento dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante, come previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.

Per assicurare la riservatezza necessaria all'identità del segnalante e della segnalazione sono previste delle limitazioni all'esercizio dei diritti degli interessati, di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, come previsto dall'art. 13, co. 5 del D.L. n. 24/2023, in combinato disposto con l'art. 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003, come mod. dal d.lgs. n. 101/2018 e s.m.i.

Nel corso delle attività di accertamento il Gestore può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

Il Consorzio, in qualità di titolare del trattamento, assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nelle attività di trattamento connesse alla ricezione e gestione delle segnalazioni. In particolare, l'Ente:

- In attuazione degli obblighi informativi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento, informa gli interessati mediante specifica "Informativa sul trattamento dei dati personali nel contesto della procedura di segnalazione di violazioni delle disposizioni normative ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (whistleblowing)";

- individua e aggiorna l'ambito di autorizzazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, in qualità di Gestore del canale di segnalazione interno, nonché degli eventuali altri incaricati autorizzati al trattamento, mediante specifico atto di incarico e la consegna di istruzioni operative ai sensi degli articoli 29 del Regolamento e 2-quaterdecies del Codice;
- designa il fornitore della piattaforma dedicata quale Responsabile del trattamento per i dati trattati *per conto* dell'Ente mediante specifico atto contrattuale ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 del Regolamento;
- adotta, ai sensi degli articoli 24 e 32 del Regolamento, adeguate misure di sicurezza a protezione del trattamento e dei dati personali, funzionali ad assicurare la riservatezza richiesta e l'effettività delle tutele previste dalla normativa di settore;
- le misure tecniche e organizzative sono idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento), ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023.

9. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura, in attuazione delle specifiche tutele normativamente previste dalla disciplina di settore.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

• il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

10. Sanzioni

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

11. Pubblicità del Regolamento Whistleblowing

Per assicurare adeguata pubblicità al canale di segnalazione interno e alle modalità di segnalazione definite dall'Ente nel presente Regolamento, il Consorzio prevede che le relative informazioni sono esposte e rese facilmente visibili e accessibili nei luoghi di

lavoro (ad esempio, mediante affissione in bacheca, front-office o altri luoghi di transito presso i locali del Consorzio).

Il presente Regolamento e le informazioni sul canale di segnalazione interno sono pubblicati nel sito web dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Whistleblowing (https://www.consorziodibonificachiese.it/whistleblowing/)

In tal senso, il Consorzio intende rende accessibili tutte le informazioni alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro dell'Ente, intrattengono un rapporto giuridico con lo stesso e sono pertanto soggetti qualificati alla presentazione delle segnalazioni interne.

12. Aggiornamento e Revisione del Regolamento Whistleblowing

La presente procedura è oggetto di aggiornamento periodico, secondo necessità.

L'Ente si impegna alla revisione al mutare del quadro normativo e della disciplina di settore, nonché in occasione di modifiche significative sul canale di segnalazione interno e le relative modalità di segnalazione.